REGIE PATENTI

Delli 16. *Marzo*, *e* 13. *Agosto* 1790.

Di permissione d' erigere uno Spedale pei poveri Infermi nel Luogo di RIVAROLO,

E

D' approvazione de' REGOLAMENTI per il buon ordine, e regime di detto Spedale eretto sotto il titolo di S. GIUSEPPE.

IN TORINO PRESSO IL MAIRESSE CON PERMISSIONE.

VITTORIO AMEDEO

Per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme ec.; Duca di Savoja, di Monferrato ec.; Principe di Piemonte ec. ec.

LI Sindaco, e Consiglieri unitamente a diversi Particolari del Luogo di Rivarolo ci hanno supplicati di permettere loro di erigere colà uno Spedale pei poveri infermi, rappresentandoci, che oltre al denaro, che hanno essi in pronto per supplire alle prime spese, che occorreranno farsi pel buon incominciamento dell' Opera, si sono già da diversi Benefattori lasciati alcuni capitali per la dotazione della medesima. Nella premura, in cui siamo di promuovere le Opere dirette al sollievo de' poveri, abbiamo tanto più di buon grado accolte le umiliateci supplicazioni, in quanto che il noto zelo dimostrato finora da que' Particolari non lascia dubitare, che sarà il detto Spedale per ricevere quanto prima una stabile, e soda consistenza. Epperò per le presenti di nostra certa scienza, ed autorità Regia, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo permesso, e permettiamo l'erezione d'uno Spedale pei poveri infermi nel Luogo di Rivarolo sotto il regime, e l'amministrazione d'una Congregazione, la quale sarà composta del Giusdicente, delli due Parrochi delle Chiese di S. Giacomo, e di S. Michele, e del Sindaco di Comunità, li quali tutti saranno Direttori nati per ragione d'uffizio, e di otto altri Soggetti d'elezione, li quali abbiamo stimato di nominare per questa volta nelle persone del Sacerdote Rivoyra, e delli Conte Commendatore Cortina, Conte Toesca di Castellazzo, Cavaliere Palma, Avvocato Benedetto Viani, Carlo Filippo Viani, Avvocati Melchior Merlo, ed Ignazio Grassotti, li quali saranno ammovibili, e si

cam-

cambieranno dalla medesima Congregazione di tre in tre anni, salvochè si stimasse di confermarne alcuno per altro triennio. Vogliamo, che la stessa Congregazione composta come sovra ci rassegni poi pel canale della Segreteria nostra di Stato per gli affari interni le Regole, che crederà le più proprie, ed adattate pel buon maneggio, e regime dello Spedale, al fine di ottenerne la nostra approvazione. Mandiamo al Senato nostro di Piemonte di registrare le presenti, le quali dovranno spedirsi senza costo di spesa alcuna; che tal' è nostra mente. Dat. in Torino li sedici del mese di Marzo l'anno del Signore mille settecento novanta, e del nostro Regno il decimo ottavo.

V. AMEDEO.

V. Corte.
V. Adami di Cavagliano.
V. Morretti pel Generale delle Finanze.
Graneri.

IL SENATO DI S. M. IN TORINO SEDENTE.

Veduta l'alligata Supplica presentataci per parte delli Sindaco, e Consiglieri, e Particolari del Luogo di Rivarolo colle narrate Regie Patenti dei 16. scaduto Marzo, colle quali S. M. permette l'erezione di uno Spedale pei poveri infermi nel detto Luogo di Rivarolo; e udito nelle sue Conclusioni il Signor Cavaliere Capizzucchi Sostituito del Signor Avvocato Generale, a cui ogni cosa è stata comunicata, il tenore del tutto considerato, abbiamo mandato, e mandiamo le suddette Regie Patenti osservarsi secondo loro forma, mente, e tenore, e registrarsi nei Registri nostri colle presenti; in cui fede ec. Dat. in Torino li ventiquattro Aprile mille settecento novanta.

Per detto Eccell.mo R.le SENATO

Pozzi.

VITTORIO AMEDEO

Per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme ec.; Duca di Savoja, di Monferrato ec.; Principe di Piemonte ec. ec.

Gli Amministratori dello Spedale degli infermi ultimamente erettosi col nostro permesso nel Luogo di Rivarolo avendoci supplicati di approvare li quì annessi Regolamenti stati da' medesimi compilati pel buon regime dello stesso Spedale, ci siamo di buon grado disposti a secondare la loro dimanda, in vista che dall' esame fattosi di detti Regolamenti risulterebbe, che l'osservanza de' medesimi non può che riuscire vantaggiosa all' Opera Pia, ed assicurarne il buon sistema, e la retta amministrazione; epperò per le presenti di nostra certa scienza, ed autorità Regia, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo approvato, ed approviamo li quì uniti Regolamenti pel suddetto Spedale degli infermi di Rivarolo visati dall' infrascritto nostro Ministro, e Primo Segretaro di Stato per gli affari interni; mandando a chiunque s'aspetta di osservarli, e farli osservare, ed al Senato nostro di Piemonte di registrare le presenti, le quali saranno spedite senza costo di spesa alcuna; che tal' è nostra mente. Dat. in Moncalieri li tredici d'Agosto l'anno del Signore mille settecento novanta, e del Regno nostro il decimo ottavo.

V. AMEDEO.

V. Corte.
V. Adami di Cavagliano.
V. Morretti pel Generale delle Finanze.

Graneri.

IL SENATO DI S. M. IN TORINO SEDENTE.

VEduta l'alligata Supplica presentataci per parte delli Direttori dello Spedale degli infermi eretto nel Luogo di Rivarolo colle narrate Regie Patenti delli 13. scorso Agosto, e Regolamenti alle medesime annessi, e udito nelle sue Conclusioni il Signor Avvocato Borgarelli Sostituito del Signor Avvocato Generale, a cui ogni cosa è stata comunicata; il tenore del tutto considerato, abbiamo mandato, e per le presenti mandiamo le succennate Regie Patenti con detti Regolamenti registrarsi nei Registri nostri colle presenti. Dat. in Torino li due Ottobre mille settecento novanta.

Per detto Eccellentissimo
REALE SENATO

POZZI.

ATTO DI CONGREGA.

L'Anno del Signore mille settecento novanta, ed alli dieci del mese di Maggio in Rivarolo, e nella Casa Parrocchiale di S. Michele, dove sono intervenuti li Sign. Avvocato Gioanni Razetti di Brusasco Giudice del presente Luogo, D. Domenico Antonio Ghizzardi Prevosto della Parrocchiale di S. Michele, Vicario Foraneo, D. Pietro Giuseppe Torreano Pievano della Parrocchiale di S. Giacomo, Notajo Giambattista Beltramo Sindaco della Comunità di questo Luogo, Conte, e Commendatore D. Domenico Benedetto Cortina di Malgrà, Conte Giulio Filippo Toesca di Castellazzo, Cavaliere Luigi Palma, Avvocato Benedetto Viani, Carlo Filippo Viani, Avvocato Melchior Merlo, ed Avvocato Ignazio Grassotti, tutti Direttori dello Spedale, e componenti l'intiera Congregazione.

Essendosi degnata S. S. R. M. di permettere l'erezione di uno Spedale pei poveri infermi in questo Luogo sotto il regime, ed amministrazione d'una Congregazione composta di dodici Soggetti nominati nella Regia Patente delli 16. ora scorso Marzo: premurosi essi di corrispondere alla Sovrana beneficenza nel promuovere con tutto il loro zelo, ed interessamento un'Opera così necessaria, ed utile alla povera umanità, si sono quindi fatto un essenziale preciso dovere di tosto compilare le Regole, e Stabilimenti prescritti dalla prelodata Regia Patente pel buon ordine, e regolamento d'esso Spedale, ed espressi negli infra tenorizzati Capitoli.

REGOLAMENTI.

PRIMO.

L'Anzidetta Congregazione, cui ſpetterà la direzione, ed amminiſtrazione di tale Spedale, il quale ſi ſtabiliſce ſotto il titolo, e patrocinio di S. GIUSEPPE, ſarà ognora compoſta di quattro Direttori nati per ragione d'uffizio, ſpecificati nella mentovata Regia Patente, e di otto di elezione, li quali ſaranno ammovibili, e ſi cambieranno dalla medeſima Congregazione di tre in tre anni nel Conſiglio da tenerſi il giorno di S. Giuſeppe, ſalvo che la detta Congregazione ſtimaſſe di confermarne alcuni d'eſſi per altro triennio, mediante il conſenſo de' medeſimi Soggetti, il tutto a mente del preſcritto dalla prenarrata Regia Patente.

II.

Ciaſcuno degli otto Direttori ſuddetti d'elezione avrà per lo ſpazio d'un meſe, e mezzo ſucceſſivo in ogni anno l'iſpezione, e direzione particolare, e giornaliera ſovra detto Spedale, che dovrà perciò viſitare almeno una volta in cadun giorno, per oſſervare, ed informarſi, ſe gli infermi abbiano la neceſſaria aſſiſtenza per ogni riguardo, maſſime per la buona qualità de' medicinali, e del vitto, ſe lo Spedale tengaſi con proprietà, e la dovuta decenza, nettandoſi ogni giorno dalle immondezze, e facendoſi ſoventi al biſogno li convenienti profumi per evitare corruzione dell'aria, la quale dovraſſi cambiare all'occorrenza, ſecondo il biſogno, e ſecondo il giudicio del Signor Medico, o Chirurgo, in ſomma per proccurare il neceſſario buon ordine, ed evitare ogni abuſo, e malverſazione.

III.

Si farà l'eſtrazione a ſorte in detto giorno di S. Giuſeppe d'ogni anno del tempo, o ſia del meſe, e mezzo, che

che ſpetterà ad ognuno di eſſi otto Direttori d'elezione per l'anzidetta direzione particolare, e giornaliera.

IV.

S'intenderà legittimamente tenuta la Congregazione coll'intervento delle due terze parti dei Direttori, li quali ſaranno in queſto caſo abilitati per riſolvere, e deliberare ſovra qualunque intereſſe, ed affare riſguardante l'Oſpedale, come ſe foſſe intervenuto l'intiero Corpo della Congregazione, e ſi terrà la Congregazione regolarmente una volta in cadun meſe, previo l'avviſo da darſi dal Signor Segretaro ai Signori Direttori per provvedere agli emergenti dello Spedale, riducendoſi ſempre in iſcritti le determinazioni, che ſi prenderanno, in un Regiſtro, o ſia Libro degli Ordinati.

V.

Dai ſuddetti Direttori ſi eleggeranno, e ſi confermeranno in ogni triennio nella già detta Congregazione di San Giuſeppe un Segretaro, un Teſoriere, un Proccuratore, un Cuſtode dello Spedale, o ſia Infermiere, e l'Infermiera, e due Collettori.

VI.

Dovranno queſti Soggetti adempiere eſattamente alle riſpettive incombenze a caduno d'eſſi come infra appoggiate, con quel zelo, ſollecitudine, e carità, che la gloria di Dio, ed il vantaggio dell'Opera eſigono dal loro uffizio.

VII.

Non potrà eleggerſi per Segretaro, ſe non ſe perſona di ſufficiente abilità in tal eſercizio, e di conoſciuta probità; non ſarà però neceſſario che ſia Notajo di profeſſione: dovrà egli aſſiſtere a tutte le Congreghe, eſtendere tutte le deliberazioni, ed atti della Congregazione nel Libro degli Ordinati; formerà un Regiſtro di tutti li legati, e laſcite, che già ſi ſono fatte, e ſi faranno d'or in avanti

a

a favore, e beneficio dello Spedale, onde giustamente si tramandi anche ne' posteri la dovuta rimembranza de' pii Benefattori; avrà il carteggio relativo agli affari dello Spedale, e farà altresì l' Inventaro di tutte le Scritture essenziali, le quali dovrà diligentemente custodire nella Camera, che verrà destinata per Archivio, di cui riterrà la chiave, e di tutti li mobili, stabili, ragioni, crediti, ed ogni altra cosa spettante al medesimo Spedale, facendone in fine d' ogni anno la ricognizione, e confronto con quelle aggiunte, e deduzioni, che nelle circostanze saranno opportune, e colla dovuta espressione della causa di tali variazioni.

VIII.

Il Tesoriere dovrà essere risponsale, e di notoria probità, e rettitudine: sarà incaricato di esigere tutti gli annui proventi dello Spedale, per quali si intenderà abilitato di spedirne le dovute quitanze. Riceverà le limosine, che gli verranno rimesse dai Collettori, o da altre persone caritatevoli, facendone d' ogni esazione la contemporanea annotazione fedele, e specifica nel Libro, che dovrà a tal fine tenere in buon ordine, e con tutta la possibile chiarezza, per renderne quindi conto in fine d' ogni anno ai Deputati dalla Congregazione, qual saldo conto annuale verrà poi presentato alla Congregazione per essere approvato dai Direttori legittimamente congregati, e da essi, e dal medesimo Signor Tesoriere sottoscritto: sarà finalmente di lui cura, e dovere di rimettere a' debiti tempi al Signor Procuratore eletto dalla Congregazione la nota dei debitori morosi, colla distinta specificazione della somma da caduno di essi dovuta.

IX.

Il Procuratore sarà Notajo, ed eziandio Causidico approvato: se gli spedirà dalla Congregazione la legittima Procura,

Procura, in virtù di cui potrà comparire in Giudizio in ogni, e qualunque causa, che rifletter possa l' interesse dello Spedale, e quindi agire secondo l' avviso del Tesoriere, o l' ordine della Congregazione, per compellire in via giuridica li debitori al pagamento dei legati, crediti, ed ogni altro avere spettante allo Spedale.

X.

Li Collettori saranno persone dabbene, e di buon credito, che comunemente siano per tali riputati; avranno l'incombenza di fare la colletta del pane in questo Luogo, e Sobborghi alla casa di ciascun Particolare facoltoso una volta la settimana, rimettendosi immediatamente tal pane al Custode dello Spedale, con parteciparne ad un tempo il Direttore ordinario mensuale; nel giorno poi di Sabbato, siccome di mercato, gireranno per il Luogo colle bussole per ricevere le limosine di denaro, che loro venissero fatte, quali consegneranno nel medesimo giorno al Tesoriere, presso di cui resteranno le chiavi di tali bussole inservienti per dette collette, e da questo si riconoscerà subito con intervento de' medesimi Collettori il denaro ivi esistente, che avrà la sollecita attenzione di annotare nel suo Libro, colla data del giorno, mese, ed anno, e poscia restituire tali bussole chiuse ai detti Collettori; sarà finalmente loro cura di fare anche la colletta generale delle granaglie al tempo dei raccolti, non solo in questo Luogo, e Sobborgo, ma anche ai diversi Cantoni dei Cassinali di questo Territorio, facendone pronta consegna al detto Signor Tesoriere, da cui verrà custodita per li bisogni dello Spedale in quegli usi, che gli saranno indicati dalla Congregazione.

XI.

Il Custode dello Spedale, o sia l' Infermiere, e l' Infermiera dovranno essere persone caritatevoli, di buon giudicio,

dicio, ed attività, riceveranno in esso li poveri infermi, che vi avranno l' ordine dal Direttore d' ispezione mensuale, preparando loro subito il letto, ed ogni altra cosa necessaria per il comodo alloggio de' medesimi, e conveniente loro cura, e manutenzione; avvertiranno poscia indilatamente il Signor Medico, o Chirurgo, secondo la qualità della malattía per l' opportuna loro cura.

XII.

Avranno anche loro la dovuta attenzione di avvisare secondo l' ordine delli Signori Medico, o Chirurgo il Signor Prevosto, o il Vice-Parroco, affinchè venga a confessare l' infermo, quale ricusando di confessarsi, dovrà subito essere espellito dallo Spedale.

XIII.

Dovrà pure il Custode dello Spedale tosto registrare, o far registrare in un Libro a ciò destinato il giorno dell' ingresso dell' infermo nello Spedale, e dell' uscita, o morte; e registrerà parimenti in altro Libro particolare tutto ciò, che l' infermo avesse presso di se, e singolarmente le di lui vestimenta, e lingería, che dovrà custodire, per poi restituirle al medesimo al tempo dell' uscita in caso di guarigione, ovvero ai di lui eredi in caso di morte, quali dovranno chiamarne la restituzione fra il termine d' un mese dopo il decesso, quale trascorso, dovrà esso Custode con intervento, e consenso del Direttore d' ispezione mensuale vendere tali robe, per convertirne poi il prezzo in quegli usi, che verranno ordinati dalla Congregazione, registrandosi intanto il prezzo ricavatosi, quale si dovrà rimettere al Tesoriere: se però a causa d' absenza, o d' altro legittimo impedimento non avessero fra l' espresso termine potuto gli eredi chiamare la restituzione delle predette robe, verificatasi tal causa, si faranno restituire le medesime all' erede, od agli eredi, ed in difetto di esse, il prezzo, che se ne sarà ricavato.

XIV.

Finalmente sarà pure incaricato di custodire, e conservare colla più esatta attenzione la lingeria, e mobili destinati all' uso dello Spedale, quale terrà in buon ordine con tutta la proprietà, e decenza possibile, presterà sì esso, che l' Infermiera la rispettiva caritatevole assistenza, e servitù ai poveri infermi, a' quali si faranno un preciso dovere di somministrare ai debiti tempi il necessario, e conveniente nutrimento, ed insieme li medicinali, che loro saranno prescritti; insomma non ommetteranno di fare quanto si conviene ad accurati, e caritatevoli Infermieri.

XV.

In ajuto, e sollievo de' suddetti Infermieri, ed Infermiera potrà ancora all' occorrenza deputarsi dal Signor Direttore d' ispezione mensuale quella persona, o persone, che egli crederà necessarie, alle quali farà corrispondere per mezzo del Signor Tesoriere una conveniente ricognizione.

XVI.

Non si riceveranno nello Spedale gli infermi, che siano forastieri, ma dovranno essere nativi di questo Luogo, o abitanti fissi con animo di stabile permanenza; si ammetteranno però le donne anche forestiere d' origine maritate con uomini del presente Luogo.

XVII.

Non potrà pur anche accettarsi nello Spedale alcun infermo di male attaccaticcio, cronico, od incurabile, ma solo gli infermi di malattie ordinarie, curabili, e se queste degenerassero in croniche, si licenzieranno all' avviso del Signor Medico, o Chirurgo tali infermi: ove poi qualche Particolare di questo Luogo, il quale non potendo considerarsi per povero veramente, bramasse tuttavolta di esser admesso nello Spedale, offerendo una competente ricognizione, sarà facoltativo al Signor Direttore d' ispezione mensuale di farlo ricevere.

XVIII.

XVIII.

Quando li Signori Medico, o Chirurgo ſtimeranno baſtantemente riſtabilito l' infermo, ne daranno avviſo al Cuſtode, o al Signor Direttore d' iſpezione menſuale, il quale lo licenzierà, ed il Cuſtode annoterà nel riſpettivo Libro il giorno dell' uſcita, e la reſtituzione fatta delle robe da eſſo portate nello Spedale, facendoſi ad un tempo reſtituire dall' infermo tutto ciò, che gli ſarà ſtato provviſto dall' Opera ad uſo pendente la dimora nello Spedale.

XIX.

Si avrà tutta la cura, e vigilanza, che rimangano ſempre ſeparati gli uomini infermi dalle donne, coſicchè non poſſano aver fra eſſi alcuna comunicazione, maſſime nel tempo della convaleſcenza.

XX.

Per atteſtare la riconoſcenza, che giuſtamente ſi deve ai Benefattori, ed eccitare inſieme il zelo, e pietà del Pubblico a preſtare ſuſſidj caritatevoli per la conſiſtenza, ed avanzamento di queſt' Opera Pia diretta in ſollievo de' poveri, li Sign. Direttori hanno determinato di far apporre nelle camere dello Spedale quattro lapidi di marmo, e di ſufficiente grandezza, nelle quali ſia eſpreſſa, e ſpecificata la riſpetriva beneficenza uſata dagli ora furono Signori Sacerdote D. Gio. Franceſco Rivoyra, Bernardo Ferreri, Anna Maria Preverino nata Bruno, e Maria Vota nata Forneris, quali a buona ragione ſi poſſono conſiderare come Fondatori di queſto Spedale, e lo ſteſſo ſi debba praticare in avvenire a riguardo di quelle perſone, che faceſſero qualche laſcita non minore di lire cinquecento a favore dello Spedale, e quando foſſe di minor ſomma, maggiore però di lire trenta, ſi faccia ſoltanto accompagnare il cadavere alla ſepoltura con due cerei, ne' quali ſia appeſa l' arma, o ſia diviſa di queſto Spedale, e ſe le faccia nel ſeguente giorno

giorno cantare la Meſſa da *Requiem* colle ſolite Eſequie nella Chieſa di S. Michele, come Parrocchia dello Spedale, o nello ſteſſo giorno della ſepoltura, per cui ſi corriſponderà al Signor Prevoſto la ſolita elemoſina.

Quali Articoli, o ſia Stabilimenti ſovra eſpreſſi la preſente Congregazione legittimamente congregata in perſona de' ſottoſcritti Signori Direttori ha ordinato, ed ordina, che debbano umiliarſi al Regio Trono pel canale della Segreteria di Stato per gli affari interni, all' oggetto di ottenerne la Sovrana approvazione in continuazione della Reale grazia, e beneficenza, per cui non ſi ceſſerà di pregare, e far pregare per la prezioſa conſervazione di S. S. R. M., e della Reale Famiglia.

Razzetti Giudice.
D. Domenico Antonio Ghizzardi Prevoſto V. F.
Pietro Giuſeppe Torreano Pievano di S. Giacomo.
Gio. Battiſta Beltramo Sindaco.
Prete Gio. Stefano Felice Rivoyra.
D. Benedetto Cortina Conte di Malgrà S. Martino.
Conte Giulio Filippo Toeſca di Caſtellazzo San Martino.
Cavaliere Luigi Palma.
Benedetto Viani.
Carlo Filippo Viani.
Avvocato Melchior Merlo.
Ignazio Graſſotti.

V. Graneri d' ordine di S. M.